



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. TO4  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 (CODICE DEGLI APPALTI) IN APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

N. 71

DEL 10/02/2012

---

Proponente: ASLTO4 - S.C. ECONOMATO

Numero di Proposta: 29 del 13/01/2012

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi  
Dott. Ugo Pellegrinetti  
(firmato in originale)

Dott.ssa Margherita Perucca  
(firmato in originale)

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

Il \_\_\_\_\_

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a  
decorrere dal 20/02/2012

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10  
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 ESECUTIVA DAL 01/03/2012

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Zammuto  
(firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Zammuto  
(firmato in originale)

---

TRASMESSA al Collegio Sindacale  
il 13/02/2012

Ricevuta dalla Giunta Regionale il  
e da essa APPROVATA / ANNULLATA  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Zammuto  
(firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento  
\_\_\_\_\_

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 (CODICE DEGLI APPALTI) IN APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

**IL COMMISSARIO****Dott. Renzo SECRETO****(Nominato con D.G.R. n. 2 – 3185 del 27 dicembre 2011)**

- Richiamato l'atto deliberativo n. 652 del 24 marzo 2009, con il quale si approvava il Regolamento aziendale di applicazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici), disciplinando i contratti in economia relativi a servizi e forniture, nell'ottica della semplificazione delle procedure da adottare per acquisti contenuti entro i limiti previsti dalla normativa sopra citata,
- Preso atto che sono nel contempo intervenute modifiche normative in materia e considerata a tale proposito in particolare l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione del suddetto Codice, che disciplina in modo puntuale anche il settore degli acquisti in economia ( artt.329 -338);
- Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento formale del Regolamento aziendale sopra citato alle novità introdotte dal punto di vista normativo;
- Vista l'allegata nuova versione del Regolamento (all.1), adattata in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia come sopra richiamate;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Economato Dott. Ugo Pellegrinetti e dalla Responsabile della S.C. Provveditorato Dott.ssa Margherita Perucca, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento aziendale di applicazione dell'art.125 del D.Lgs.163/2006, nella nuova versione adattata alle modifiche normative intervenute in materia come esplicitato in premessa ;
2. di trasmettere il suddetto Regolamento a tutte le Strutture aziendali interessate;

3. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;

IL DIRETTORE DELLA S.C. ECONOMATO

(Dott. Ugo Pellegrinetti)

Firmato in originale

IL RESPONSABILE DELLA S. C. PROVVEDITORATO

(Dott. ssa Margherita Perucca)

Firmato in originale

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Daniela BERTINAZZI

(Firmato in originale)

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Carlo BONO

(Firmato in originale)

**IL COMMISSARIO**  
**(Dott. Renzo SECRETO)**

Firmato in originale



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

---

**REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI  
DELL'ASL TO4  
in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs.12.04.2006 N. 163**

## Premesse

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della ASL TO4 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" (CODICE) secondo le indicazioni contenute nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 326-338) *Regolamento di esecuzione ed attuazione* (REGOLAMENTO), nel rispetto dei principi generali di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dei principi generali comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici in economia, disciplinati dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 125 del Codice.

### ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Per i contratti di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, la medesima attività si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento.

Tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento amministrativo e stipulati secondo le modalità previste dal D.Lgs 163/2006.

### ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese e deve conformarsi ai seguenti principi:

- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di beni e servizi;
- deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica;
- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;

- L'Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

### ART. 3 - CRITERI OPERATIVI

L'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto.

La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure;

L'attività contrattuale dell'Azienda finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi è svolta dalle Strutture Aziendali di seguito indicate, sulla base delle rispettive competenze, secondo le modalità indicate nel presente regolamento:

1. Per importi fino al valore massimo della soglia comunitaria

- S. C. Provveditorato

2. Per importi pari od inferiori ad Euro 40.000 esclusa iva

- S. C. Economato
- S. C. Tecnico
- S. C. Sistema Informatico
- S. C. Ingegneria Clinica
- S. S. D. Attrezzature Sanitarie
- Dipartimento Farmaceutico
- Direzione Sanitaria Integrata

- Per servizi o forniture di importo pari od inferiore a Euro 40.000, 00 esclusa iva, ex art. 125 comma 11 del Codice è consentito l'affidamento diretto da parte del Dirigente della Struttura;

- Per servizi o forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000, 00, esclusa iva, e fino alla soglia di rilievo comunitario, ex art. 125 comma 11 del Codice, l'affidamento mediante procedura negoziata avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento verrà disposto con determinazione del Dirigente della Struttura Provveditorato.

### ART. 4 - ACQUISTI IN ECONOMIA

Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, di importo iva esclusa, compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, sono effettuati, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06, mediante cottimo fiduciario la cui definizione, ai sensi del comma 4 dello stesso *articolo* è "*procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi*"

Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

### ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

La procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si effettua mediante lettera di invito a negoziare corredata dei relativi allegati (a

seconda dei casi: capitolato, o disciplinare tecnico) trasmesso con posta elettronica/fax/posta ordinaria, oppure pubblicata sul sito Internet dell'Azienda [www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it). L'elenco delle ditte cui segnalare/trasmettere gli atti della procedura, comprendente un numero di ditte possibilmente non inferiore a cinque, dovrà essere rispettoso del principio di concorrenzialità ma anche del principio di economicità dell'azione amministrativa.

I termini di presentazione dell'offerta di norma non possono essere inferiori a giorni 20, solari e continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione o invio della lettera di invito, salvo casi di comprovata urgenza.

Gli atti della procedura negoziata (lettera di invito e relativi allegati) riportano, secondo quanto previsto dall'art. 334 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

#### ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'art. 10 del Codice che introduce la figura del responsabile unico del procedimento – data l'organizzazione strutturale Aziendale in base alla quale le competenze relative alle procedure di individuazione dei contraenti fanno capo a un Servizio distinto e separato dai Servizi competenti alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione dei contratti – la S.C. Provveditorato, ex comma 2 art. 10 e art. 125 del Codice e artt. 4, 5, 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., esaurisce i compiti relativi alle procedure di affidamento con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.

#### ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, così come previsto da Regolamento di attuazione del Codice, subentra al Responsabile del procedimento di cui all'art. precedente e di norma coincide con il Dirigente (o funzionario da questi delegato) della Struttura responsabile della gestione della fornitura o servizio

(Economato – Sistema Informatico – Tecnico – Ingegneria Clinica - Farmacia – Direzione Sanitaria –Distretti/Protesica, Reparti e Servizi Ospedalieri, Territoriali e Amministrativi).

#### ART. 8 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

- (a) al prezzo più basso, qualora i beni o servizi oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- (b) al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità espresso da parte degli utilizzatori;
- (c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile da parte di apposita Commissione preposta alla verifica dei beni/servizi offerti; in base ai criteri pre-determinati per la specifica fornitura.

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell'ASL TO 4 successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte; negli altri casi la Commissione sarà individuata dal Servizio responsabile della procedura di gara. Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere costituite da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, aventi specifiche competenze relativamente ai beni o servizi oggetto di valutazione.

I verbali dei lavori delle Commissioni Giudicatrici saranno allegati ai provvedimenti di affidamento a formarne parte integrante e sostanziale.

#### ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

I responsabili delle Strutture competenti, o loro delegati, dovranno procedere ad indagini di mercato, al fine di individuare possibili fornitori in relazione alle tipologie dell'acquisto da effettuare.

La scelta delle Ditte da invitare dovrà avvenire, anche di concerto con gli utilizzatori o i richiedenti, sulla base dei seguenti criteri esemplificativi: territorialità, affidabilità, frequenza di partecipazione a gare precedenti, rotazione, sorteggio o altri elementi ritenuti utili e risultanti dagli atti d'ufficio.

Per acquisti superiori a € 40.000,00 è facoltà della stazione appaltante procedere alla pubblicazione della lettera d'invito sul sito web aziendale.

#### ART. 10 - CASI PARTICOLARI

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste all'art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### ART. 11 - ECCEZIONI

L'Azienda può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione e, in ogni caso, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- (a) quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da attività industriale;
- (b) nei casi di estrema urgenza determinati da casi imprevedibili e non imputabili all'Azienda, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi;
- (c) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture o impianti esistenti;
- (d) in caso di servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso, che a seguito di circostanze imprevedute, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista dal contratto, purchè l'importo non superi nel suo complesso il 50% dell'importo del contratto principale e comunque entro i limiti previsti dall'art. 2;
- (e) per prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.

#### ART. 12 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 125 comma 10 D.Lgs.163/2006 (Codice dei Contratti) e degli art. 329 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010) è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di beni e servizi, nei limiti indicati dal comma 9 del predetto articolo come periodicamente rideterminati, riferiti ad ogni procedura di acquisizione:

specialità medicinali e non, soluzioni fisiologiche, emoderivati, disinfettanti,  
sieri e vaccini, materiale diagnostico  
presidi chirurgici  
materiale sanitario  
materiali protesici, materiale per emodialisi  
tessuto non tessuto, biancheria piana e confezionata  
materiale di pulizia, materiale di convivenza  
carburanti uso trasporto, combustibili  
supporti meccanografici  
abbonamenti vari, pubblicità su quotidiani e periodici  
stampati vari, cancelleria  
apparecchiature ed attrezzature sanitarie e non  
acquisti e manutenzione di programmi informatici  
mobili ed arredi  
materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria  
servizio di lavanolo/lavanderia divise  
spese telefoniche  
generi alimentari  
presidi ed ausili per assistenza protesica  
servizi trasporto e logistici  
servizi di gestione di comunità  
servizi di gestione camere mortuarie  
servizi di pulizia  
servizi di manutenzione aree verdi  
servizi di manutenzione automezzi  
servizi di portierato  
altri servizi generali

#### ART. 13 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A EURO 5.000,00

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 5.000,00 Euro (iva esclusa) è consentita con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

I Direttori delle Strutture sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc..

Le strutture autorizzate sono quelle individuate dal precedente art. 3.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

I Direttori delle Strutture predispongono, con cadenza mensile, un provvedimento amministrativo contenente l'elenco delle forniture affidate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei beni e dei servizi acquistati e dei relativi importi.

#### ART. 14 - ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO 5.000,00 ED EURO 40.000,00

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 40.000,00 Euro (iva esclusa) è consentita con affidamento diretto, mediante atto amministrativo motivato proposto dal Direttore della Struttura competente.

I Direttori delle Strutture sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc..

Le strutture autorizzate sono quelle individuate dal precedente art. 3.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione per accettazione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

#### ART. 15 - ACQUISIZIONI DI VALORE COMPRESO TRA EURO 40.000,00 ED I LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO

L'acquisizione di forniture e servizi di valore compreso tra € 40.000,00 ed i limiti previsti dal presente regolamento relativamente alle diverse tipologie di fornitura viene effettuata previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico – economica del responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore.

La struttura preposta, su istanza del Responsabile del Servizio competente, interpella almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma prevista dalla normativa vigente, secondo necessità e tipologia della fornitura, che dovrà essere comunque garantita secondo i criteri indicati nell'art. 4.

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione sul sito web aziendale della lettera d'invito, altri operatori economici presentino offerta, i Servizi aziendali competenti prenderanno in considerazione tutte quelle pervenute entro i termini previsti dalla lettera d'invito.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'assunzione di un atto amministrativo predisposto dalla Struttura preposta.

#### ART. 16 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati negli articoli precedenti si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura di gara.

Le forniture non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

#### ART. 17 - GARANZIE

Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione dell'Azienda appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura.

#### ART. 18 - TASSA SULLE GARE

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 l'Azienda Sanitaria e le Ditte partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle gare d'appalto secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

I responsabili del procedimento che intendono avviare una procedura di gara debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo [www.avcp.it](#), come stabilito dal [Decreto Legge n. 187 del 2010](#).

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### ART. 19 - TRACCIABILIA'

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 ; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASL TO4, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare , in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

#### ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010)

#### ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.